

Delibera n° 134

Estratto del processo verbale della seduta del
3 febbraio 2022

oggetto:

DL 105/2021, ART 6 BIS. DEROGA ALLE NORME IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI SANITARIE – DISPOSIZIONI ATTUATIVE.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	assente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Richiamato l'art.13 del DL 17 marzo 2020, n.18 convertito in Legge 24 aprile 2020, n.27 che espressamente dispone:

"1. Fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti che intendono esercitare, in via autonoma o dipendente, nel territorio nazionale, anche presso strutture sanitarie private o accreditate, purché impegnate nell'emergenza da COVID-19, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Gli interessati presentano istanza, corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza, alle regioni e alle province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto.

2. Per la medesima durata indicata al comma 1, l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione nonché presso strutture sanitarie private autorizzate o accreditate, purché impegnate nell'emergenza da COVID-19, per l'esercizio di professioni sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario è consentita, in deroga all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa, fermo restando ogni altro limite di legge."

Dato atto che, successivamente, allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario sul territorio nazionale, è stato introdotto l'art.6-bis del DL 23 luglio 2021 n. 105, convertito con Legge 16 settembre 2021, n.126 che dispone la proroga al 31 dicembre 2022 del regime di deroga già previsto dalla normativa vigente per le qualifiche professionali, sanitarie e degli operatori sociosanitari, consentendo di esercitare, in via temporanea, le professioni conseguite all'estero e regolate da specifiche direttive dell'Unione europea, anche presso strutture sanitarie private o accreditate, a prescindere dalla situazione di emergenza.

Richiamata la delibera di generalità n.1747 del 12.11.2021 con la quale, veniva demandata alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, anche avvalendosi dell'Azienda Regionale di coordinamento per la salute, ogni azione utile a dare attuazione alla normativa sopra richiamata soprattutto per garantire l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza nelle strutture private accreditate e sociosanitarie;

Evidenziato che lo strumento fornito dalla decretazione d'urgenza possa fornire una adeguata risposta alla grave carenza di personale, consentendo, peraltro, di rafforzare l'attività assistenziale sul territorio regionale;

Dato atto che, in esito agli approfondimenti condotti dalla Direzione centrale competente in materia di salute al fine di adempiere al mandato della Giunta Regionale, si rende necessario provvedere alla definizione del percorso propedeutico a rendere effettivo l'impiego temporaneo del personale sanitario e degli operatori sociosanitari in possesso di titolo non ancora riconosciuto da parte del Ministero della Salute;

Ritenuto, al riguardo, che, in ossequio alla disciplina innanzi richiamata, sia opportuno precisare che:

- possono avvalersi della deroga introdotta dall'art.13 del D.L.18/2020 le pubbliche amministrazioni, le strutture sanitarie pubbliche, private o accreditate con il SSR, le strutture sociosanitarie accreditate e convenzionate con il SSR;
- è consentito l'impiego di professionisti sanitari, anche tra i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea purché titolari di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa, che siano in possesso di:

Caso 1:

- a) titolo di studio conseguito in un Paese dell'Unione Europea
- b) iscrizione ad un Ordine o Albo professionale del Paese di provenienza
oppure

Caso 2:

- a) titolo di studio conseguito in un Paese non appartenente all'Unione Europea con traduzione asseverata in italiano
- b) iscrizione ad un Ordine o Albo professionale del Paese di provenienza con traduzione asseverata

- in italiano
- c) dichiarazione di valore rilasciata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato dove è stato rilasciato il titolo, finalizzata a verificare che il titolo stesso soddisfi le direttive UE
- le strutture sanitarie pubbliche, private o accreditate con il SSR, le strutture sociosanitarie accreditate e convenzionate con il SSR che intendono instaurare un rapporto di lavoro con i soggetti di cui al punto che precede, devono verificare preliminarmente il possesso dei requisiti di cui al punto stesso, attraverso l'acquisizione della documentazione corrispondente, fermo restando ogni altro limite di legge;

Su proposta dell'Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità,

La Giunta regionale, all'unanimità,

DELIBERA

1. di autorizzare le strutture sanitarie pubbliche, private o accreditate con il SSR, le strutture sociosanitarie accreditate e convenzionate con il SSR a procedere al reclutamento temporaneo di professionisti sanitari, ai sensi del combinato disposto dell'art.13 del D.L. 18/2020 e dell'art.6-bis del D.L. 105/2021;
2. di stabilire che ai fini del punto sub.1 è consentito l'impiego di professionisti sanitari, anche tra i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea purché titolari di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa, che siano in possesso di:
 - Caso 1:
 - a) titolo di studio conseguito in un Paese dell'Unione Europea
 - b) iscrizione ad un Ordine o Albo professionale del Paese di provenienza
oppure
 - Caso 2:
 - a) titolo di studio conseguito in un Paese non appartenente all'Unione Europea con traduzione asseverata in italiano
 - b) iscrizione ad un Ordine o Albo professionale del Paese di provenienza con traduzione asseverata in italiano
 - c) dichiarazione di valore rilasciata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato dove è stato rilasciato il titolo, finalizzata a verificare che il titolo stesso soddisfi le direttive UE
3. di statuire che le strutture sanitarie pubbliche, private o accreditate con il SSR, le strutture sociosanitarie accreditate e convenzionate con il SSR, che intendono instaurare un rapporto di lavoro con i soggetti di cui al punto che precede, debbano verificare preliminarmente il possesso dei requisiti di cui al punto stesso, attraverso l'acquisizione della documentazione corrispondente, fermo restando ogni altro limite di legge.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE